

Bruxelles, 20.10.2015
COM(2015) 512 final

2015/0241 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato amministrativo della convenzione TIR con riguardo alla proposta di modifica della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

La convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR) del 14 novembre 1975 è stata approvata a nome dell'Unione europea con il regolamento (CEE) n. 2112/78 del Consiglio. La convenzione è entrata in vigore nell'Unione europea il 20 giugno 1983.

Scopo della decisione proposta è far adottare dall'Unione europea le modifiche più recenti alla convenzione TIR concordate dal gruppo di lavoro della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sulle questioni doganali relative ai trasporti e successivamente accolte dal comitato amministrativo della convenzione TIR.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore d'intervento interessato**

Non esiste alcuna disposizione nel settore della proposta.

- **Coerenza con altre politiche dell'Unione**

La decisione proposta è coerente con la politica comune in materia di commercio e di trasporti. Il regime TIR, che agevola il trasporto su strada, consente la circolazione delle merci attraverso 68 parti contraenti con un intervento minimo da parte delle amministrazioni doganali e fornisce, attraverso una catena di garanzia internazionale, un accesso relativamente semplice alle garanzie richieste. Le semplificazioni ottenute mediante la convenzione TIR sono in linea con la strategia di Lisbona riveduta.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 207 e articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- **Proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità. Essa consente di attuare una modifica dell'accordo internazionale che, in quanto tale, rispetta il principio di proporzionalità.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Strumento proposto: decisione.

Gli accordi internazionali e le relative modifiche sono di norma introdotti nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea mediante decisioni.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

Nel corso delle riunioni del comitato della legislazione doganale ("coordinamento Ginevra") si sono svolte le consultazioni con gli Stati membri con l'approvazione delle proposte. Le consultazioni si sono svolte nell'ambito delle riunioni del gruppo di lavoro dell'UNECE sulle questioni doganali relative ai trasporti e del comitato amministrativo della convenzione TIR.

- **Ricorso al parere di esperti**

La proposta di una nuova nota esplicativa all'articolo 42 bis della convenzione TIR è stata elaborata dalla commissione esecutiva TIR nel contesto delle discussioni sulla necessità di chiarire il significato dell'articolo 42 bis in relazione alla necessità di comunicare alla commissione esecutiva TIR le misure nazionali di controllo suscettibili di incidere sul funzionamento del regime TIR.

La proposta di modifica degli allegati 2 e 7 della convenzione TIR è stata elaborata dal segretariato TIR in stretta collaborazione con l'associazione internazionale dei costruttori di carrozzerie per veicoli industriali e rimorchi (CLCCR) e con il governo tedesco.

- **Valutazione d'impatto**

La proposta di modifica dell'allegato 6 della convenzione TIR, con l'aggiunta di una nuova nota esplicativa all'articolo 42 bis, chiarirà l'obbligo delle parti contraenti di comunicare le misure nazionali di controllo suscettibili di incidere sul funzionamento del regime TIR. Essa non modifica nel merito la convenzione TIR poiché, a norma dell'articolo 43 di detta convenzione, le note esplicative contengono l'interpretazione di talune disposizioni della convenzione TIR e dei suoi allegati e descrivono talune pratiche raccomandate.

La proposta di modifica degli allegati 2 e 7 della convenzione TIR introdurrà un nuovo modello di veicoli e contenitori (con tetti scorrevoli telonati o teloni scorrevoli) nella convenzione TIR, fornendo al contempo le più ampie garanzie alle amministrazioni doganali, in quanto è necessario che le merci accompagnate da carnet TIR viaggino in contenitori o veicoli sicuri dal punto di vista doganale. Questa nuova tecnica di trasporto permetterà di migliorare l'efficacia e l'efficienza del trasporto su strada.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato amministrativo della convenzione TIR con riguardo alla proposta di modifica della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR ("convenzione TIR") del 14 novembre 1975 è stata approvata a nome della Comunità economica europea con il regolamento (CEE) n. 2112/78 del Consiglio¹ ed è entrata in vigore nella Comunità il 20 giugno 1983².
- (2) Una versione consolidata della convenzione TIR è stata pubblicata come allegato della decisione 2009/477/CE del Consiglio³, conformemente alla quale la Commissione deve pubblicare le future modifiche della convenzione TIR nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* indicandone la data di entrata in vigore.
- (3) A seguito delle discussioni in sede di commissione esecutiva TIR sulla corretta applicazione dell'articolo 42 bis della convenzione TIR, la commissione esecutiva TIR ha trasmesso al comitato amministrativo della convenzione TIR una proposta di nuova nota esplicativa dell'articolo 42 bis finalizzata a chiarire la procedura di comunicazione tra la commissione esecutiva TIR e le parti contraenti in relazione alle misure nazionali di controllo suscettibili di incidere sull'applicazione della convenzione TIR o sul funzionamento del regime TIR. Le linee guida per la comunicazione e l'introduzione di nuove misure di controllo sono state adottate nella 61^a sessione del comitato amministrativo della convenzione TIR e saranno incluse nel capitolo 5 del manuale TIR.
- (4) Il gruppo di lavoro della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sulle questioni doganali relative ai trasporti ha proposto al comitato amministrativo della convenzione TIR una modifica che introduce una nuova tecnica di trasporto per veicoli e contenitori che permetterà di migliorare l'efficacia e

¹ Regolamento (CEE) n. 2112/78 del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativo alla conclusione della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR) fatta a Ginevra il 14 novembre 1975 (GU L 252 del 14.9.1978, pag. 1).

² GU L 31 del 2.2.1983, pag. 13.

³ Decisione 2009/477/CE del Consiglio, del 28 maggio 2009, recante pubblicazione in forma consolidata del testo della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR) del 14 novembre 1975 come modificata a decorrere da tale data (GU L 165 del 26.6.2009, pag. 1).

l'efficienza del trasporto su strada. Secondo il comitato amministrativo il nuovo modello di veicoli e contenitori con tetto scorrevole telonato o teloni scorrevoli è sicuro sotto il profilo doganale e può essere inserito negli allegati 2 e 7 della convenzione TIR.

- (5) Tutti gli Stati membri dell'Unione hanno espresso parere favorevole in merito alle proposte di modifica nell'ambito del comitato della legislazione doganale ("Coordinamento Ginevra").
- (6) La prossima sessione del comitato amministrativo della convenzione TIR, in cui le proposte di modifica saranno presentate per adozione, è prevista in ottobre 2015.
- (7) La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato amministrativo della convenzione TIR dovrebbe basarsi pertanto sul progetto di modifica allegato alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato amministrativo della convenzione TIR si basa sul progetto di modifica allegato alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione presso il comitato amministrativo della convenzione TIR possono concordare modifiche di minore entità al progetto proposto senza che sia necessaria un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

Dopo l'adozione le modifiche sono pubblicate dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* con l'indicazione della data di entrata in vigore.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*